

ORDINANZA MUNICIPALE PER IL PERSONALE CONCERNENTE L'ATTREZZATURA DI LAVORO

del 31 gennaio 2022

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 140 cpv. 3 ROC, 31 cpv. 2 e 74 ROD;

risolve:

Art. 1
Definizione di attrezzatura di lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come complesso di macchine, attrezzature e abbigliamento necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e messo a disposizione dal datore di lavoro.

Art. 2
Definizione uso di un'attrezzatura di lavoro

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio e via dicendo.

Art. 3
Obblighi del datore di lavoro

Nell'affidare i compiti il Municipio tiene conto della formazione, delle capacità e della salute dei dipendenti nel rispetto delle norme di sicurezza.

In particolare:

- a) prende le misure appropriate e verificare affinché soltanto i dipendenti che hanno ricevuto adeguate istruzioni e uno specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico;
- b) richiede l'osservanza da parte dei singoli dipendenti delle norme tecniche settoriali consigliate, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, d'igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- c) sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli dipendenti dei loro obblighi di Legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- d) in caso di persistenza dell'inosservanza, intraprende misure del caso;
- e) favorisce l'adempimento degli obblighi d'informazione, di formazione e d'addestramento.

Art. 4
Obblighi del dipendente

Ogni dipendente deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare:

- a) utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- b) tiene cura, pulisce e mantiene in buono stato le attrezzature di lavoro e i mezzi di trasporto;
- c) segnala tempestivamente al Municipio sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- d) non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri collaboratori;
- e) frequenta e propone al Municipio appositi corsi di formazione e addestramento.

Art. 5
Divieto uso privato o per conto di terzi

Al dipendente è vietato utilizzare materiale, mezzi e veicoli di proprietà del Comune a scopo privato e/o per conto di terzi, senza autorizzazione del Municipio o del Segretario comunale.

Art. 6
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 7
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 8
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 3 febbraio 2022 al 3 marzo 2022.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 72/2022.

Note:

¹Articoli di riferimento in ingresso modificati dal Municipio con RM 265/2023 pubblicata agli albi comunali dal 19.04.2023 al 19.05.2023.